



# 1.5.8

**NAPLES - MANTUA**

**POSTAL CONVENTIONS,  
REGULATIONS AND DECREES** Papal States

*Reale Rescritto del 30 giugno 1818 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si regola provvisoriamente il servizio delle lettere che giungono per la via di Roma.*

Dalle diverse carte giunte per mezzo del ministro degli affari esteri, e dai rapporti, ch'ella mi ha diretti, sotto le date de' 13 maggio ultimo, e 12 del cadente mese, risulta:

1. Che cessata dal primo dello scorso maggio la spedizione di un corriere militare austriaco da Mantova per Napoli, e viceversa, la corrispondenza degli stati imperiali austriaci dell'alta Italia, e della Svizzera, e delle altre regioni del nord di transito per gli stati imperiali, venga diretta in questo regno per mezzo delle poste romane.

2. Che in seguito di ciò il governo austriaco abbia fatta istanza presso quello di Roma, che dal primo maggio 1818 i differenti rami delle corrispondenze a destinazione del regno delle due Sicilie, delle isole del mediterraneo, dell'adriatico, dell'arcipelago, e degli stati barbareschi sieno pagati dall'ufficio delle poste pontificie a quello dell'Austria ai prezzi stabiliti nella convenzione postale de' 7 ottobre.

3. Che siccome il governo di Sua Santità tien conto a favore degli uffici austriaci de' prezzi indicati ne' citati articoli per le corrispondenze dirette a questo regno, ed altri luoghi sopraccennati per rivalersene poi sugli uffici postali di Napoli, così debba egualmente cotest'amministrazione tener conto alla posta di Roma di quel che da cotest'ultima le vien caricato per le lettere dell'enunciate pervenienze.

4. Che tal rimborso calcolato in ragione del peso delle lettere in massa, ricade nella ripartizione per ogni oncia a grana 32 e mezzo per le lettere del regno Lombardo Veneto, pel ducato di Parma e Piacenza a grana 62 e mezzo; per le lettere della Svizzera, de' paesi Sardi a grana 75; per le lettere della Francia a grana 100 per quelle degli stati ereditarij austriaci, ed a grana 175 per le lettere de' paesi bassi della gran Bretagna ed Irlanda, della Prussia, della Danimarca, della Svezia, e Norvegia, della Polonia, e Russia, della Turchia, e del Levante e di tutti i regni, paesi e città competenti alla confederazione germanica, e che il medesimo rimborso per le stampe, pei giornali, ed altri fogli periodici ricada a grana due e mezzo per ogni foglio.

Avendo tutto ciò rassegnato al Re nel consiglio de' 23 di questo mese, S. M. ha considerato, che non potendosi ricusar all'ufficio delle poste di Roma l'indennizzazione delle somme che il medesimo paga alle poste austriache, sia indispensabile di aggiungersi alla tassa che attualmente si riscuote per le lettere delle enunciate pervenienze, l'aumento proposto da cotest'amministrazione generale, compensativo del rimborso dovuto alla corte di Roma. Indi la M. S. riserbandosi di far praticare i dovuti uffizi presso l'imperial corte di Vienna, perchè la tassa di transito sia ridotta a più equa ragione ha risoluto, che per le lettere delle cennate provenienze, le quali col mezzo delle poste austriache, ed indi delle poste romane son dirette in questo regno, la tassa da riscuotersi sia quella fissata nella tariffa stabilita da cotest'amministrazione.

Nel real nome le partecipo cosiffatta sovrana determinazione affinchè ella vi si uniforini.

*Beendigung des  
öster. Staats Militärs  
Napoli - Mantova  
Local, durch Kirchendat.*